



ARGOMENTI DI SUPPORTO PER IL PROCESSO PARTECIPATIVO SUL TERRITORIO VALDOSTANO

1

Ridefinizione della natura originaria dell'ordinamento di consorzierie e altri beni collettivi, riconoscimento della capacità di autonormazione delle consorzierie e rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e pubblicità delle loro decisioni.

Divieto di ingerenza dell'autorità pubblica al di fuori delle situazioni di grave malfunzionamento o di inerzia (sussidiarietà).

Le Consorzierie valdostane e le altre forme di dominio collettivo assimilate – indipendentemente dalla loro denominazione storica: consorzierie, *communs* ... – sono ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie valdostane quali forme di comproprietà intergenerazionali.

Esse possono riguardare tanto beni naturali (acque, terre e boschi), quanto immateriali (come la diversità delle forme della natura, i saperi e

le tradizioni popolari), ma anche attività produttive, di mutualismo e credito, istruzione e assistenza in forme associative comunitarie (*rus*, scuole di villaggio, latterie turnarie, forni, mulini) e forme di lavoro collettivo (*corvéés*).

I soggetti titolari di tali beni sono dotati di piena capacità di autonormazione e di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della loro proprietà collettiva.

Le collettività i cui membri hanno in proprietà terreni o che insieme esercitano diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra svolgono la loro attività sulla base degli atti storici della loro fondazione e dei loro atti di regolazione, nonché delle modalità che sono state seguite *ab immemorabili* nella gestione di consorzeria.

Le Consorzerie valdostane e le altre forme di dominio collettivo assimilate sono enti esponenziali delle collettività interessate e hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

La legge valdostana espliciterà a titolo esemplificativo le principali fonti di ricognizione relative a tali diritti (feudi medievali, Catasto sardo, deliberazioni regolamentari municipali approvate dalla *Royale Délégation*, intestazioni catastali attuali correttamente effettuate).

2

Identificazione degli aventi diritto, accertamento e definizione dei diritti. Riapertura o meno della procedura di riconoscimento. Salvezza degli effetti degli atti intervenuti e conversione in forma privatistica; previsione di eventuali nuove forme di proprietà collettiva.

La problematica dell'individuazione e dell'identificazione dei diritti degli *ayants droit* (*feux faisant* ...) è molto complessa. Essa rinvia in prima battuta a quanto stabilito dagli atti fondativi e regolamentari, che devono però essere eventualmente aggiornati nel rispetto dei principi di non discriminazione e di democraticità del funzionamento degli organi.

Per evitare, ove possibile, il ricorso agli organi giudiziari nell'accertare e definire esattamente la natura del riconoscimento dei diritti, si propone l'istituzione di una "Commissione tecnica regionale per le consorzerie e i beni comuni della Valle d'Aosta" che operi con modalità semplificate e

minimi oneri, fatta salva l'eventuale impugnativa delle sue determinazioni di fronte all'autorità giudiziaria.

L'accertamento dell'esistenza delle Consorterie tradizionali e degli altri organismi di gestione di beni comuni può avvenire mediante iscrizione gratuita e obbligatoria in un "Registro delle Consorterie". Nello stesso registro sono automaticamente iscritte le consorterie già riconosciute.

L'iscrizione deve comportare, trascorso un breve e preciso lasso di tempo senza contestazioni, il riconoscimento automatico della personalità giuridica di diritto privato e si consegue di diritto indicando, da parte del legale rappresentante o, in assenza, di uno degli aventi diritto, la precisa natura e la localizzazione dei beni ricompresi nella consorteria e la qualità dei diritti esercitati, nonché depositando copia dei documenti storici disponibili.

L'iscrizione può essere sospesa in caso di contestazione e rifiutata solo in presenza di seri e gravi motivi mediante pronuncia negativa della Commissione tecnica regionale, a seguito di regolare contraddittorio.

3

Individuazione di nuove funzioni socio-economiche.

Le zone rurali sono soggette a forte spopolamento, le fasce di popolazioni più giovani le abbandonano, le scuole chiudono, le frazioni si svuotano e i servizi si diradano.

I domini collettivi, e in particolare le nostre consorterie, possono fornire nuovi paradigmi d'azione per rispondere a fabbisogni emergenti, sia ambientali che sociali, nei territori rurali marginali.

Fermo restando che l'oggetto principale dell'attività di tali enti è la gestione di beni il cui godimento è a favore della generalità degli appartenenti alla collettività territorialmente individuata, le consorterie possono svolgere in via complementare, accanto alle loro funzioni naturali e irrinunciabili, attività economiche legate al territorio e alla collettività di riferimento, attività turistiche, ricreative o di sfruttamento idroelettrico, attività di commercializzazione dei prodotti del territorio ricompreso nella consorteria e aderire a strumenti consorziali per il raggiungimento delle loro finalità.

Deve essere stabilito che esse, conservando la caratteristica originaria di

storiche comunioni familiari, non sono soggetti esercitanti principalmente attività commerciale: pertanto, la loro attività deve poter essere considerata esente da IRPEG e la loro natura assimilata a quella dei soggetti di cui all'art. 74 del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, fra cui testualmente sono già ricompresi gli "enti gestori di demanio collettivo".

4

Definizione degli effetti pubblicistici di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità, perpetua destinazione agro-silvo-pastorale e sottoposizione a vincolo paesaggistico. Regime di pubblicità legale dei beni, delle intestazioni, dei diritti e dei componenti delle consorzierie e istituzione di archivi documentali adeguati.

I beni immobili di uso collettivo delle Consorzio valdostane sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili, hanno destinazione perpetua agro-silvo-pastorale e sono sottoposti a vincolo paesaggistico.

La sottoposizione a vincolo paesaggistico dei beni di consorzio opera automaticamente.

I beni di dominio collettivo sono sottratti alla piena e libera negoziazione tra privati.

In conseguenza al loro riconoscimento, essi devono essere inequivocabilmente individuabili, in base a documenti ricognitivi precisi e dettagliati che ne individuino estensione e caratteristiche.

L'iscrizione al Registro delle consorzio deve poter costituire titolo per l'iscrizione unitaria dei beni della consorzio nei pubblici registri (conservatoria, dei registri immobiliari e catasto) consentendo trascrizione e voltura catastale. Devono essere precisati i rapporti fra l'accertamento amministrativo operato mediante tale iscrizione e lo strumento dell'atto notarile. La novazione delle iscrizioni catastali attuali, ove richiesta, deve avvenire a semplice richiesta e in maniera non onerosa.

I beni non iscritti nel Registro delle consorzio rimangono sottoposti al regime civilistico ordinario: si deve chiarire anche che rimangono salvi, qualora non diversamente contestati da altri soggetti interessati, i contratti e negozi giuridici conclusi prima dell'entrata in vigore della

nuova normativa.

Deve essere precisato se il regime di inalienabilità, indivisibilità, ecc. si applica in modo assoluto – con conseguente divieto di qualsiasi attività negoziale - o se esso operi solo all'esterno e consenta invece convenzioni interne, tra i soggetti aventi titolo particolare a fruire dei beni collettivi.

Mentre per i rapporti esterni continua ad operare l'attuale sistema di pubblicità immobiliare (registri immobiliari e catasto), i rapporti interni sono regolati in base ad appositi 'catastini' interni che, ove non ancora esistenti, saranno realizzati in base a strumenti moderni e pubblicamente consultabili.

5

Partecipazione delle consorzierie in sede di pianificazione territoriale, ambientale ed energetica.

Le consorzierie registrate sono notiziate di ogni procedimento di pianificazione (territoriale, ambientale, energetica ...) che le riguardi.

Esse hanno diritto di partecipare all'elaborazione dei relativi atti e ad ogni eventuale determinazione contraria alle indicazioni espresse dalle stesse deve essere puntualmente motivata.

6

Misure di incentivazione alla razionalizzazione o alla cooperazione fra consorzierie, contabilità e assistenza legale e amministrativa, riduzione degli oneri gestionali.

La Regione autonoma Valle d'Aosta favorisce mediante appositi interventi di natura fiscale e contributiva la razionalizzazione e la cooperazione fra le consorzierie e gli enti assimilati.

Le consorzierie devono poter fruire liberamente di servizi di contabilità ed assistenza legale, fiscale e amministrativa pubblica o su base cooperativa, con oneri compatibili con le loro dimensioni e la funzione socio-ambientale che essi svolgono.

Nelle loro funzioni normative e di amministrazione la Regione e gli enti

locali operano secondo i principi di massima semplificazione e di minor onere burocratico per i domini collettivi.

7

Norme d'accesso per l'erogazione, a beneficio delle consorzierie, di tutte le forme di incentivazione previste dalla normativa vigente.

In considerazione degli svantaggi naturali e demografici del territorio montano e del valore sociale della proprietà collettiva, la Regione Valle d'Aosta prevede esenzioni, detrazioni e deduzioni anche totali in materia di tasse e tributi relativi alle attività agro-silvo-pastorali delle consorzierie e alle attività di trasformazione dei loro prodotti (come d'altronde già previsto dalla norma d'attuazione contenuta nel d. lgs. 20 novembre 2017, n. 184, art. 4) (Tributi relativi all'agricoltura montana e alla proprietà e gestioni collettive).

Le consorzierie e gli enti ad esse assimilati devono poter partecipare, nell'ambito della programmazione dei fondi dell'Unione Europea e regionali, nella forma del partenariato di interesse territoriale e ambientale, alle future programmazioni e, in particolare, alla programmazione 2021-2027 di prossimo avvio.

Gli stessi enti devono poter accedere, come potenziali beneficiari, agli aiuti previsti dagli strumenti/programmi regionali approvati a valere sulla programmazione 2021-2027: l'amministrazione regionale si impegna a facilitare le consorzierie nell'adempimento delle prescrizioni fissate dalle normative europee per le diverse forme di partenariato.

8

Modalità di conferimento *ope legis* ai comuni dell'amministrazione dei beni derelitti o di cui non si sia effettuata procedura di registrazione.

I beni di proprietà delle consorzierie e i beni gravati da diritti di uso civico, in assenza o in caso di impossibilità di funzionamento dei loro enti di amministrazione, sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata. La collettività o la popolazione interessata può costituire Comitati per la partecipazione all'amministrazione separata dei beni di uso civico.

Trascorso un triennio dalla data di entrata in vigore della legge, i beni immobili di uso collettivo per i quali non sia stata operata la registrazione presso il Registro delle Consorterie o non sia stato costituito un Comitato per la partecipazione all'amministrazione separata, passano a far parte di diritto del demanio dei Comuni entro il cui territorio sono compresi.

In caso di riattivazione della Consorteria, debitamente accertata e approvata dalla "Commissione tecnica regionale per le consorterie e i beni comuni della Valle d'Aosta", si opera la retrocessione all'ente interessato, impregiudicata la validità degli atti intervenuti *medio tempore*.

9

Forme di soluzione semplificata interna di eventuali contenziosi e modalità di arbitrato.

Fermo restando che "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi" e che "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" (Costituzione, art. 24), la legge regionale prevedrà forme di soluzione facilitata e semplificata dei contenziosi.

La procedura deve essere attivabile innanzi ad un organismo pubblico (La "Commissione tecnica regionale per le consorterie e i beni comuni della Valle d'Aosta"?) che designa un esperto con funzione di facilitatore del dialogo tra le parti in vista della risoluzione negoziale del contenzioso tra le parti.

È da valutare se le parti debbano in questo caso essere obbligatoriamente assistite da avvocati o meno.

Il deferimento delle controversie ad un giudizio arbitrale, con lodo che tenga luogo di un accordo tra le parti in lite, ovvero a procedure di arbitraggio nella determinazione di specifici elementi del rapporto di consorteria è incoraggiato ma avviene liberamente e solo su incarico delle parti.

Creazione di una Consulta regionale delle consorzierie e di un Comitato tecnico-scientifico permanente.

È istituita la “Consulta regionale delle consorzierie e dei domini collettivi” quale organo di cooperazione fra i domini collettivi, tradizionali e non, con funzioni di rappresentanza, consultive e propositive rispetto all’azione dei poteri pubblici.

Le modalità di composizione e funzionamento della Consulta sono stabilite dalla Consulta stessa.

L’Assessore competente in materia indice la prima convocazione dell’organismo.

Se invitati, prendono parte alle sedute della consulta i responsabili amministrativi regionali e degli enti locali per la trattazione degli oggetti di rispettiva competenza.

La Consulta esprime parere obbligatorio sui provvedimenti legislativi e regolamentari che riguardano i beni comuni della Regione. Ai membri della Consulta non competono indennità o rimborsi a carico di enti pubblici.

Presso l’Assessorato competente è istituito il “Comitato tecnico-scientifico permanente sulle consorzierie e i beni comuni della Valle d’Aosta”.

Il comitato analizza e monitora il funzionamento dei domini collettivi, favorisce l’innovazione della loro organizzazione e del loro funzionamento, propone le innovazioni normative e gestionali necessarie e collabora con i soggetti tecnici e scientifici omologhi.

Le norme per il funzionamento del Comitato sono stabilite dalla Giunta regionale.